

# FASCICOLO INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

## Contratto di assicurazione di Tutela Legale Colpa Grave Amministratori e Dipendenti Pubblici

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- a) Nota Informativa;**
- b) Condizioni di Assicurazione;**
- c) Informativa Privacy**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di Assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.**



## NOTA INFORMATIVA DANNI

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 23/10/2015

Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell'impresa: <http://www.aig.co.it>.

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.**

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35/2010.

**I termini utilizzati nella presente Nota Informativa assumono il significato definito nell'ambito delle Condizioni di Assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Assicurazione che prevarranno sulla Nota Informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle Condizioni di Assicurazione.**

### **A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE**

#### **1. Informazioni Generali**

- AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito.
- La presente Polizza di Assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: +39 02.36.90.1 - Fax 02 36 90 222.
- Sito web: <http://www.aig.co.it>.
- Indirizzo e-mail: [info.italy@aig.com](mailto:info.italy@aig.com).
- AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese Prudential Regulation Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Elenco I dell'Albo delle Imprese di assicurazione è I00106. I regimi normativi vigenti in altri Paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L'attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

#### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Assicuratore<sup>1</sup>**

- AIG Europe Limited ha un patrimonio netto pari a £3,280 milioni (€ 4,044 milioni), di cui £197milioni Milioni (€242 milioni) a titolo di capitale sociale e £ 3,083milioni (€ 3,801 milioni) a titolo di riserve patrimoniali.
- L'indice di solvibilità dell'Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.

<sup>1</sup> I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato. La conversione da sterline ad euro è basata sul cambio ufficiale di mercato al 30 novembre 2012.





## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il contratto di Assicurazione ha durata annuale ed è stipulato senza la formula del tacito rinnovo.

### **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

**L'Assicurazione è stipulata nella forma "Claims Made" e vale per i Sinistri pervenuti all'Assicurato e notificati all'Assicuratore per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre il periodo di tempo specificato in Polizza.**

**Nei limiti ed alle condizioni di Polizza**, l'Assicurazione copre gli oneri che l'Assicurato è tenuto a pagare in quanto Spese Legali per la difesa, patrocinio, assistenza od onorari di periti, sostenuti in sede giudiziale o stragiudiziale, in ogni grado di giudizio avanti la giurisdizione amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento delle attività professionali e dei compiti d'ufficio, a seguito e nella misura in cui venga accertata la responsabilità amministrativa dell'Assicurato per colpa grave con sentenza passata in giudicato.

L'Assicurazione si intende altresì operante per le vertenze relative a materie fiscali e/o tributarie, nonché per la difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di delibere e di determinazioni dirigenziali, determinazioni, altri atti e provvedimenti assunti in qualità di Dirigente e/o di Responsabile di Servizi, anche con rappresentanza esterna.

Si rinvia agli articoli 1 (Decorrenza dell'Assicurazione, modalità regolazione e pagamento del premio), 16 (Oggetto dell'Assicurazione) e 17 (Condizioni Particolari) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Nei limiti ed alle condizioni di Polizza e laddove indicato nel Frontespizio**, è prevista inoltre la possibilità di estensione del periodo di retroattività indicato in Polizza per gli Assicurati che abbiano cessato l'attività, nonché di integrazione del pagamento delle spese legali occorrenti per la difesa dell'Assicurato nell'ambito di procedimenti di responsabilità per colpa grave avanti la Corte dei Conti, in caso di sentenza di assoluzione.

Si rinvia al Frontespizio di Polizza, nonché all'art. 18 (Estensioni di copertura) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### **Avvertenza:**

**Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto del Frontespizio di Polizza e degli articoli 3 (Limiti territoriali), 4 (Variazioni di rischio: aggravamento - diminuzione), 10 (Altre assicurazioni) e 11 (Clausola Broker) delle Condizioni di Assicurazione.**

#### **Avvertenza:**

**Le garanzie summenzionate sono soggette a Massimali, Franchigie e limiti di Indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto del Frontespizio di Polizza, nonché degli articoli 2 (Massimale) e 17 (Condizioni Particolari) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.**

#### **Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione della Franchigia:**

<b>Massimale:</b>	<b>€ 1.000.000</b>
<b>Richiesta di risarcimento</b>	<b>€ 500.000</b>
<b>Franchigia</b>	<b>€ 1.000</b>
<b>Danno liquidabile</b>	<b>€ 499.000</b>



#### 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità

**Avvertenza:**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione del contratto di Assicurazione. Si rinvia all'articolo 4 (Variazione di rischio: Aggravamento/Diminuzione) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento o diminuzione del rischio o variazione nella professione. Gli aggravamenti di rischio e variazioni nella professione non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile. Nel caso in cui la variazione del rischio e/o della professione comportino invece diminuzione del rischio, l'Assicuratore provvederà a ridurre in proporzione il premio o le rate di premio successive alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile. Si rinvia all'articolo 4 (Variazione di rischio: Aggravamento/Diminuzione) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:

- a) incremento dell'attività di consulenza nell'ambito del D. Lgs 81/2008
- b) acquisizione o costituzione di una nuova società controllata

Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio:

- a) cessazione dell'attività di consulenza nell'ambito del D. Lgs 81/2008
- b) riduzione significativa degli incarichi derivanti da incarico di addetto alla sicurezza

#### 6. Premi

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. Il Contraente dovrà procedere al pagamento del Premio direttamente all'Assicuratore ovvero all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza.

Si rinvia al Frontespizio di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:**

Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'Intermediario.

#### 7. Rivalse

**Avvertenza:**

L'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'Indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato nei confronti di terzi.

## 8. Diritto di recesso

### Avvertenza:

**Dopo ogni sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna Parte potrà recedere dall'Assicurazione con preavviso di sessanta giorni dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.**

**L'Assicuratore, entro quindici giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborserà al Contraente la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.**

**Si rinvia all'art. 5 (Recesso dal Contratto) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio..**

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

## 10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

## 11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente.

I premi assicurativi sono soggetti all'imposta del 21,25%.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

#### Avvertenza:

**L'Assicuratore ha affidato la gestione dei sinistri alla società IGS s.r.l., via Ligabue 2, 04100, Latina, IT.**

**L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente Polizza:**

- **informare immediatamente la società incaricata in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione della società incaricata;**
- **conferire mandato al legale incaricato ai sensi dell'art. 17 (Libera Scelta del Legale) delle Condizioni di Assicurazione, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti all'uopo necessari.**

**L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione dell'Assicuratore, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico dell'Assicuratore.**

**Si rinvia agli articoli 12 (Denuncia dei sinistri), 13 (Libera Scelta del Legale), 18 (Gestione del Sinistro), 14(Gestione delle vertenze), e 15 (Recupero di somme) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.**

### 13. Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto a AIG Europe Limited - Rappresentanza generale per l'Italia ed indirizzati a:

AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Reclami

Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222  
e-mail: [servizio.reclami@aig.com](mailto:servizio.reclami@aig.com)

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

#### IVASS

Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo  
Servizio Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente a noi e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte nostra o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

#### **14. Arbitrato**

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Assicuratore in merito alla gestione del *Sinistro*, a ricorsi al tribunale di grado superiore ovvero a divergenze circa l'interpretazione della *Polizza*, la decisione spetterà ad un arbitro, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato.

Si rinvia all'art. 14 (Gestione delle vertenze) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### **Avvertenza:**

**Resta sempre salva la possibilità per l'Assicurato di adire la competente Autorità Giudiziaria.**

## GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione


<b>Assicurato</b>	nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
<b>Assicuratore</b>	La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
<b>Assicurazione</b>	l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
<b>Codice delle Assicurazioni</b>	il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato ed integrato.
<b>AIG ADVISORS Srl</b>	Agenzia assicurativa che intermedia il presente contratto per conto di AIG Europe Limited – Rappresentanza generale per l'Italia. AIG Advisors S.r.l. è iscritta alla Sezione A del Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi al numero A000504487.
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
<b>Danno indennizzabile</b>	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
<b>Franchigia</b>	l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
<b>Massimale</b>	l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
<b>Risarcimento</b>	la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Rivalsa</b>	il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la





	propria prestazione.
<b>Sinistro</b>	l'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Nel contesto della presente Polizza per Sinistro s'intenderà qualsiasi vertenza amministrativa in materia di responsabilità amministrativa e/o relativa a procedimenti per responsabilità amministrativa notificata per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, la cui copertura non sia altrimenti esclusa dalla Polizza.
<b>Surrogazione</b>	la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

**AIG Europe Limited. Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

AIG Europe Limited  
Rappresentanza Generale per l'Italia  








POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE  
DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E S.S.N.

Polizza n. IFL0007847/ <T>.000000>

SCHEMA DI POLIZZA

Periodo assicurativo:

Decorrenza - Scadenza dalle ore 24 del <00.00.20XX> alle ore 24 del <00.00.20XX>

Contraente/Assicurato:

<Nome> <Cognome>

<Indirizzo>

CAP: < > Città: < > Provincia: < >

Codice Fiscale: < >

Dipendente presso: < ENTE PRINCIPALE > Status dell'Assicurato: < LAVORATORE ATTIVO/ LAVORATORE NON OPERATIVO >

Funzione Assicurata:	Presso:
<XXX>	<XXX>
<XXX>	<XXX>
<XXX>	<XXX>
<XXX>	<XXX>

Massimale: EURO a. <25.000,00 > b. <50.000,00 > per Sinistro

Massimale: EURO a. <50.000,00 > b. <100.000,00 > per periodo assicurativo

Condizioni particolari

- Estensione facoltativa per rimborso spese legali in eccedenza rispetto quanto previsto dal CCNL a carico dell'Ente di appartenenza <SI>/<NO>
- Periodo di garanzia retroattiva 5 anni
- Periodo di garanzia postuma <SI>/<NO>  
(<SI> solo se lavoratore non operativo che abbia versato 75% del premio)

Franchigia: € 5.000 su procedimenti giudiziari penali e civili conclusi per i quali vi sia un rifiuto totale o parziale di rimborso da parte dell'Ente

Premio per il periodo:

imponibile: Euro X.XXX,XX

Imposte: Euro X.XXX,XX

Lordo: Euro X.XXX,XX

Broker di Assicurazione:

Marsh Spa

Agenzia di Assicurazione:

AIG ADVISORS Srl

Gestione sinistri:

IGS Srl - Via Ligabue, 2 04100 - Latina P. Iva 0194371059

< CAMPO LIBERO >

< CAMPO LIBERO >

< CAMPO LIBERO >

DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO - Agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile

Polizze in corso con AIG: <SI>/<NO> (se <SI> con dettaglio polizza AIG)

Polizze annullate negli ultimi cinque anni: Motivo dell'annullamento: Nessuno

<SI>/<NO>

Sinistri/Circostanze Note negli ultimi cinque anni: <SI>/<NO>

Pagina 9 di 19

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479





## DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO – Agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile

- Hai ricevuto almeno una delle seguenti richieste negli ultimi cinque anni?
  1. Avviso di Garanzia;
  2. Messa in mora da parte dell'Ente/i di appartenenza;
  3. Formale invito a dedurre da parte della Corte dei Conti;
  4. Formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato, Ente Pubblico, Corte dei Conti, etc...) e/o notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile;
  5. Contestazioni scritte rivolte all'Assicurato che potrebbero dar luogo a Richieste di Risarcimento ai sensi di polizza;
  6. Nessuna richiesta/notifica;
  7. Dichiaro di aver preso visione del presente Fascicolo informativo del prodotto e delle informative conformi ai modelli 7A e 7B allegati al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 relativo all'Agenzia di assicurazione AIG Advisors S.r.l. e del Broker Marsh S.p.a. Dichiaro inoltre che mi è stata consegnata l'informativa privacy emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza generale per l'Italia, della quale prendo atto;
  8. Eventuali altre dichiarazioni rese in fase di adesione;

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione ed accettare le condizioni contrattuali riportate nelle allegate condizioni (Nota Informativa, Normativo Tutela Legale Colpa Grave Conv. AIG Ver. 03 del 23.10.2015) insieme al questionario per l'adeguatezza compilato nel corso del processo di acquisto online della presente copertura.

Il presente contratto é emesso in Milano, il

### L'ASSICURATORE

### IL CONTRAENTE

**AIG EUROPE LIMITED**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:

- Art. 01 Decorrenza dell'assicurazione, modalità e pagamento del premio (**claims made**)
- Art. 02 Massimale
- Art. 04 Variazione di rischio: aggravamento - diminuzione
- Art. 05 Recesso dal Contratto
- Art. 10 Altre Assicurazioni
- Art. 11 Clausola Broker
- Art. 14 Gestione delle vertenze

### DISCIPLINA PER LE ADESIONI ALLA CONVENZIONE

### IL CONTRAENTE

Il versamento di **Euro < gross premium >** è stato effettuato contestualmente alla sottoscrizione della presente polizza.





## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Tutela Legale Colpa Grave

### Amministratori e Dipendenti Pubblici

Norme che regolano l'assicurazione in generale

La presente *Polizza* è una *Polizza* di responsabilità nella forma "claims made". Tale forma di copertura significa che l'assicurazione vale per i Sinistri pervenuti all'Assicurato e notificati alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre il periodo di tempo specificato nel Frontespizio di Polizza. Ai sensi dell'articolo 166 del D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 (Codice delle Assicurazioni Private), sono sottolineate le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato. Data dell'ultimo aggiornamento delle presenti Condizioni di Assicurazione: 23.10.2015.

#### Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**PERIODO ASSICURATIVO:** periodo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza indicate nel frontespizio di polizza

**ARBITRATO:** istituto in base al quale le Parti concordemente demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro.

**ASSICURATO:** soggetto beneficiario dell'assicurazione.

**CONTRAENTE:** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il relativo Premio.

**FRANCHIGIA:** percentuale della somma assicurata che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

**ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO:** fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.

**INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

**INFORMATORE:** Soggetto incaricato da persona inquisita in un procedimento penale per la ricerca di prove a propria difesa.

**IMPUTAZIONE COLPOSA:** per reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (Artt. 42 e 43 C.P.).

**IMPUTAZIONE DOLOSA:** per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 C.P.).

**MASSIMALE** la massima somma, indicata nel Frontespizio di Polizza, entro la quale la Società risponde in caso di Sinistro.

**POLIZZA:** il presente contratto di Assicurazione, nonché il documento contrattuale che lo prova.

**PREMIO:** il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia.

**PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA:** funzione esercitata dalla Corte dei Conti onde ottenere il risarcimento dei danni causati all'Erario da attività esercitata da Amministratori / Dipendenti di Enti Pubblici per colpa grave /

Pagina 11 di 19

**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479





dolo. **FASI DEL PROCEDIMENTO: INVITO A DEDURRE:** attivazione dell'azione di responsabilità in fase pre-processuale. Attività istruttoria che culmina nell'instaurazione del giudizio o decreto di archiviazione; **CITAZIONE A GIUDIZIO** (Azione di responsabilità): fase processuale che si conclude con sentenza di assoluzione o condanna al risarcimento dei danni.

**RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA:** responsabilità derivante per il danno causato da colpa grave o dolo da Amministratori / Dipendenti di Enti Pubblici nell'esercizio delle proprie funzioni o per violazione degli obblighi di servizio (L.639/1996 e succ. modifiche e integrazioni).

**REATO:** comportamento in violazione di norme penali. In base alla pena prevista dal Codice Penale si distingue: Delitto sanzionato con la reclusione e/o la multa, Contravvenzione sanzionata con l'arresto e/o l'ammenda.

**RETROATTIVITA':** Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in Polizza l'assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla Polizza, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

**RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro o la vertenza.

**SANZIONE AMMINISTRATIVA:** provvedimento dell'Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. La sanzione può essere pecuniaria – pagamento di una somma di danaro, ovvero accessoria – di natura diversa quale sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo, ecc.

**SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO:** sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari.

**SINISTRO:** qualsiasi richiesta notificata per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione la cui copertura non sia altrimenti esclusa dalla presente Polizza.

**SOCIETA':** AIG EUROPE LIMITED, Rappresentanza Generale per l'Italia.

**SPESE LEGALI:** (1) onorari, spese ed esborsi ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato con approvazione per iscritto dell'Ufficio Sinistri; (2) spese legali sostenute da terzi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a seguito di sentenza del tribunale o di procedimenti legali o che l'Assicurato accetti di pagare, previo accordo per iscritto dell'Ufficio Sinistri, escludendo tuttavia qualsiasi spesa legale che l'Assicurato debba pagare a seguito di sentenza di condanna di un tribunale penale.

**SPESE LEGALI DI GIUSTIZIA PENALE** (Art. 535 C.P.P. 1°co): spese del processo penale dovute allo Stato.

**SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA NEL GIUDIZIO CIVILE – SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI** contro l'Assicurato nel giudizio penale ( Art. 541 C.P.P.): spese che la parte soccombente/imputato è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.

**TERZO:** qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato e/o Contraente.

**TRANSAZIONE:** accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso, anche giudiziale.

**TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE:** tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall'arbitrato volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.

**UFFICIO SINISTRI:** l'ufficio indicato nel frontespizio di Polizza, che si occupa della gestione dei sinistri della presente Polizza in nome e per conto della Società, alla quale deve pervenire qualsivoglia notifica di Sinistro ed a cui debbono essere comunicate le richieste di risarcimento.





## NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### ART. 1 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, MODALITÀ REGOLAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di Polizza ossia:

- dalle ore 24 del giorno indicato nel preventivo ottenuto via web tramite piattaforma [www.marsh-professionisti.it](http://www.marsh-professionisti.it) a patto che il Premio sia correttamente pagato entro i successivi 15gg;
- per i rinnovi: dalle ore 24 del 31.12 o del 30.06 di ogni anno a patto che l'adesione venga correttamente processata via web tramite piattaforma [www.marsh-professionisti.it](http://www.marsh-professionisti.it) ed il Premio sia correttamente pagato entro 15.02 per le adesioni con decorrenza 31.12 ed entro il 15.08 per le adesioni con decorrenza 30.06;
- La Società concede proroga di 45gg delle garanzie prestate nei casi identificati nelle ipotesi indicate al punto precedente (rinnovi) ed anche per le nuove adesioni che verranno raccolte dal 31.12.14 al 15.02.15 e dal 30.06.15 al 15.08.15.

Le parti convengono che nel caso in cui l'Assicurato ricopra più cariche presso Enti differenti, il Premio dovuto sarà pari al 75% della somma dei Premi relativi alle diverse adesioni/mansioni ricoperte. Nell'eventualità che le mansioni ricoperte siano maggiori di tre i sottoscrittori richiederanno il premio equivalente al 75% delle tre mansioni rientranti nelle categorie a maggior rischio. Si intenderanno così ricoperte anche tutte le altre mansioni di livello minori a quelle dichiarate. Si precisa inoltre che in caso di eventuali cambi di categoria/Ente di appartenenza, nonché in caso di assunzione di nuovi incarichi rispetto a quello indicato in fase di adesione, nel medesimo anno assicurativo, l'Assicurato dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente alla Società senza dover corrispondere un maggior Premio. Una volta effettuata la comunicazione il rischio s'intende automaticamente in garanzia. In occasione del successivo eventuale rinnovo l'Assicurato, dovrà dichiarare il nuovo status e corrisponderne il relativo Premio.

### EFFETTO DELLE APPLICAZIONI

Si prende atto che i premi di polizza vengono esposti sulle singole applicazioni, che formano parte integrante del presente contratto. Le applicazioni potranno avere effetto al 30.06 e al 31.12 di ogni anno con durata massima di un anno. E' facoltà degli Assicurati aderire alla garanzia in qualunque momento dell'anno, mantenendo ferme le scadenze del 30.06 e del 31.12 di ogni anno. Si conviene di calcolare il premio in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia con un minimo assoluto di premio pari a 75% del premio annuo.

Per quanto concerne gli Assicurati che nell'arco dell'anno assicurativo assumono e/o cessano uno o più incarichi per cui hanno acquistato le garanzie, il premio si considera incamerato dalla Società che nel corso di validità del certificato non effettuerà alcun rimborso e/o maggiorazione di premio. E' onere dell'Assicurato adeguare all'atto dell'eventuale nuovo certificato la propria posizione assicurativa.

### DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO E RETROATTIVITA'

L'Assicurazione vale per i Sinistri pervenuti all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione (Claims made), denunciati alla società nei termini previsti dall'Art. 12 – Denuncia dei Sinistri, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre il periodo di tempo specificato nel Frontespizio di Polizza (periodo di garanzia retroattiva).

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna notifica di Sinistro, né di essere a conoscenza di alcun elemento, fatto o circostanza che possano far supporre il sorgere di un Sinistro ovvero la futura notifica di un Sinistro, già nota al momento della stipulazione della Polizza e/o notificata alla Compagnia indicata nel Frontespizio.

Per i Sinistri denunciati alla Società il limite di Indennizzo in aggregato indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza. E' prevista la possibilità di ESTENSIONE del periodo retroattivo per gli Assicurati che hanno cessato l'attività, secondo quanto previsto nelle Condizioni Particolari di Polizza.

**POSTUMA:** solo per coloro che abbiano cessato la propria attività e non rivestano più alcun ruolo nella Pubblica Amministrazione e/o S.S.N. viene data facoltà, previo pagamento del premio concordato, di acquistare un periodo di garanzia postuma della durata massima di 12 mesi. Il massimo esborso per l'intero periodo di garanzia postuma sarà il Massimale assicurato per evento. È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 6 – Denuncia dei sinistri – e Art. 2952 cc relativo alla Prescrizione del diritto.

La presente garanzia Postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.



## Art. 2 - MASSIMALE

La garanzia è prestata per un numero di Sinistri nell'anno assicurativo con massimo esborso di quanto indicato sul Frontespizio di Polizza per controversia, al cui contenuto si rinvia. Ci sono due opzioni possibili:

- ❖ Massimale € 25.000 per vertenza ed € 50.000 per periodo assicurativo. Premio € 50,00
- ❖ Massimale € 50.000 per vertenza ed € 100.000 per periodo assicurativo. Premio € 100,00.

Il Massimale prescelto è comprensivo delle Spese Legali e Peritali, Informatori, spese di soccombenza, registrazione atti giudiziari e vale per tutte le garanzie prestate, comprese le estensioni A e B se perfezionate, fatto salvo sia espressamente indicato Massimale inferiore. La Vertenza trattata in tutti i suoi gradi e sedi di giudizio, costituisce unico Sinistro. Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, si considerano a tutti gli effetti unico Sinistro e il Massimale viene ripartito tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la Società il massimo esborso per singola vertenza è dato dal massimale più elevato dei contratti che coinvolgono la Società.

**Resta convenuto che in caso di corresponsabilità nello stesso Sinistro tra più individui che risultino essere assicurati per la medesima fattispecie di rischio presso la Società, quest'ultima risponderà per tutti i Sinistri in qualunque tempo avanzati nei confronti degli Assicurati fino e non oltre il limite massimo di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) indipendentemente dal numero di individui coinvolti.**

## Art. 3 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che in caso di giudizio sono trattate dinanzi l'autorità giudiziaria degli stessi paesi. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale, derivante da fatti verificatisi nel territorio dell'Unione Europea.

## Art. 4 - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO – DIMINUZIONE

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull'aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892-3-8 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze).

Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato costituiscono la base del presente contratto di assicurazione e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti. Il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni di rischio in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il Premio. In caso di variazione in diminuzione il Premio verrà adeguato dalla prima rata successiva alla comunicazione ( Art. 1897 C.C.- Diminuzione del rischio).

## Art. 5 - RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R. In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

## Art. 6 - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

Il certificato di assicurazione ha durata massima annuale dalla data di perfezionamento senza tacito rinnovo.

## Art. 7 - COMPETENZA TERRITORIALE

Ai fini delle procedure di cui all'art. 14, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società, la Corrispondente assegnataria del contratto.

## Art. 8 - ONERI FISCALI

Sono a carico del Contraente / Assicurato.

## Art. 9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni del Contraente / Assicurato alla Società o al Corrispondente assegnatario del contratto devono avere forma scritta e data certa. Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e il corrispondente è valido senza la ratifica scritta da parte della Società.

## Art. 10 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente-Assicurato in caso di sinistro ha l'onere di comunicare la sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio; il Contraente-Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). La presente polizza è operante a 2° rischio in presenza di polizze stipulate che prevedano la garanzia Tutela Legale.

Per quanto attiene la copertura oggetto dell'assicurazione – responsabilità per colpa grave accertata con sentenza di condanna – la presente Polizza opera a primo rischio, salvo sussista polizza di Tutela Legale stipulata individualmente dal singolo Associato.



### Art. 11 – CLAUSOLA BROKER

Al Broker Marsh è stata affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell'art. 109 comma 2 lettera b) del D. Lgs 209/2005. La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker.

Ai sensi della legislazione vigente l'intermediario è autorizzato a incassare i premi, o le rate del premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente all'intermediario si considera come effettuato direttamente alla Società.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato. Per quanto non contemplato si richiamano le norme di Legge.

## DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

### Art. 12 - DENUNCIA DEI SINISTRI

**GARANZIA DIFESA IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ PER COLPA GRAVE AVANTI CORTE DEI CONTI E ALTRE AUTORITA' COMPETENTI PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, PATRIMONIALE E CONTABILE:** La denuncia di Sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente all'Ufficio Sinistri e/o alla Società, e comunque non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza. È onere del Contraente - Assicurato allegare e trasmettere tutta la documentazione necessaria unicamente all'Ufficio Sinistri, alla Società o all'Intermediario ai sensi dell'articolo Clausola Broker prima di conferire incarico al Legale o Perito, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'Indennizzo. I termini di denuncia valgono altresì per quanto previsto all'Art. 1 garanzia **POSTUMA**.

**GARANZIA INTEGRAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO:** La denuncia di Sinistro deve pervenire non oltre 30 giorni dall'avvenuta conoscenza da parte dell' Assicurato del rifiuto dell'Ente di appartenenza e/o della Compagnia Garante per la Responsabilità Civile/Responsabilità Patrimoniale di rimborsare totalmente o parzialmente le spese sostenute dal dipendente, unitamente a copia degli atti giudiziari e alla comunicazione formale di reiezione del sinistro.

### Art. 13 – LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo, ovvero in caso di conflitto di interessi con la Società stessa, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo all'Ufficio Sinistri e/o alla Società contestualmente alla denuncia del Sinistro.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

### Art. 14– GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione per la corretta istruzione del fascicolo e in particolare: Polizza di Responsabilità Civile / Patrimoniale, denuncia alla/e Garante/i e conferma o diniego della copertura assicurativa, nonché a trasmettere gli atti del giudizio, se pendente. L'Assicurato deve sottoporre all'Ufficio Sinistri ed alla Società, qualsiasi informazione e/o comunicazione di cui venga a conoscenza inerente al Sinistro. L'Assicurato non potrà trattare, addvenire a qualsiasi definizione anche transattiva, né revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza preventiva autorizzazione della Società. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborserà le spese, competenze ed onorari - salvo duplicazione attività - del secondo Legale nominato dall'Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti.

La Società non corrisponde anticipi quale pagamento di spese legali e peritali. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali e dei Periti ed è impegnata al pagamento delle parcelle per quanto liquidato in sentenza, fatto salvo quanto previsto dall'estensione B), se perfezionata, e comunque sino ai massimi previsti dalla tariffa professionale, con esclusione delle spese di domiciliazione, duplicazione attività, trasferta; non rimborsa sanzioni pecuniarie. E' facoltà della Società richiedere all'Assicurato che il Legale prescelto rediga un preventivo di spesa e che le parcelle siano vistate per congruità dai competenti Consigli dell'Ordine; se le stesse sono confermate integralmente le spese relative alla vidimazione rimarranno a carico della Società. Per giudizi avanti alla Corte di Cassazione è facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione del Legale un altro Professionista abilitato a patrocinare in tale sede.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, ovvero in merito alla gestione del Sinistro e/o a ricorsi al tribunale di grado superiore, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Le spese di arbitrato saranno a carico dell'Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la





decisione arbitrare sia favorevole all'Assicurato, la Società rimborsa le spese arbitrali sostenute. La Società rimborserà soltanto le somme sostenute in quanto Spese Legali al fine di indennizzare l'Assicurato per Sinistri o procedure legali approvate. La Società rimborserà soltanto le somme sostenute in quanto Spese Legali al fine di indennizzare l'Assicurato per Sinistri o procedure legali approvate. Le Spese Legali sostenute dall'Assicurato che non abbiano avuto origine dal Sinistro ovvero che non siano relative a Sinistri o a procedure legali coperte dalla presente polizza non saranno indennizzate.

Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4/3/2010 e succ. modifiche, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione.

L'inosservanza di una o più disposizioni oggetto dell'Art. 6 (Gestione delle vertenze) potrebbe comportare la decadenza dai benefici del contratto.

#### **Art. 15 - RECUPERO DI SOMME**

Tutte le somme recuperate sono di competenza dell' Assicurato. Onorari, Spese Legali e Peritali in genere liquidate in giudizio o consensualmente spettano alla Società che le ha sostenute.

#### **DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE**

#### **Art. 16 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione vale per i Sinistri pervenuti all'Assicurato e notificati alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre il periodo di tempo specificato nel Frontespizio di Polizza.

La Società, per quanto previsto dalle presenti condizioni generali e particolari di assicurazione e sino alla concorrenza del Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza, assicura il rischio delle Spese Legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali per ogni grado di giudizio, per la difesa nei Procedimenti per Responsabilità Amministrativa per colpa grave avanti la Corte dei Conti e presso le altre autorità competenti, ove consegua sentenza di condanna e ad integrazione dei contratti collettivi di lavoro (responsabilità civile e penale) in conseguenza di fatti o atti direttamente commessi o attribuiti nell'espletamento del servizio o dei compiti d'ufficio.

L'assicurazione comprende:

- ❖ SPESE, COMPETENZE ED ONORARI dei Professionisti liberamente scelti come previsto dall'art. 13: un LEGALE, un PERITO D'UFFICIO (C.T.U.), un PERITO DI PARTE ove sussista contenzioso sulla risarcibilità - quantificazione del danno (C.T.P.).
- ❖ SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE

#### **Art. 17 - CONDIZIONI PARTICOLARI**

DIFESA IN PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER COLPA GRAVE AVANTI LA CORTE DEI CONTI E PRESSO LE ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, PATRIMONIALE E CONTABILE, comprese le vertenze relative a MATERIA FISCALE E/O TRIBUTARIA, nonché difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di delibere e di determinazioni dirigenziali, determinazioni, altri atti e provvedimenti assunti in qualità di Dirigente e/o di Responsabile di Servizi, anche con rappresentanza esterna (Legge 142/90, 241/90, D.Lgs 29/93, D.Lgs. 77/95 e loro succ. modifiche o integrazioni). Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le Spese Legali e peritali una volta ACCERTATA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER COLPA GRAVE. In caso di condanna per dolo degli Assicurati, non sarà in nessun modo possibile adire al provvedimento di definizione agevolata ai sensi della legge L. 266/2005 e successive modifiche. Nei casi di archiviazione in istruttoria le garanzie sono operanti con franchigia di € 5.000,00.

ASSISTENZA LEGALE AD INTEGRAZIONE DI QUANTO DISCIPLINATO DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - La presente assicurazione si intende operante per vertenze civili, penali, amministrative -fatto salvo quanto previsto all'estensione B\_ove perfezionata- in caso rifiuto dell'Ente di appartenenza e/o della Compagnia Garante per la Responsabilità Civile/Responsabilità Patrimoniale a garantire quanto posto a carico degli stessi dalla legge, dai CCNL in materia di patrocinio legale e a rimborsare le spese sostenute dal dipendente. La garanzia è prestata a titolo di rimborso con una franchigia di € 5.000 per sinistro con le modalità e i limiti disciplinati dagli artt. 12 "Denuncia dei sinistri", 13 "Libera scelta del legale", 14 "Gestione delle vertenze" e 10 "Altre Assicurazioni". Si intendono esclusi: dolo e patteggiamento.





## Art. 18 - ESTENSIONI DI COPERTURA

### A) PERIODO RETROATTIVO PER GLI ASSICURATI CHE HANNO CESSATO L'ATTIVITA'

Nel caso di cessazione dell'attività senza che sia ne stata intrapresa una nuova compresa tra quelle assicurabili con le medesime modalità di adesione alla convenzione, nonché nell' ipotesi di quiescenza avvenuta anche in data antecedente

all'adesione alla presente convenzione e previo il pagamento di un Premio aggiuntivo equivalente al 75% del premio corrispondente all'ultima mansione, è riservata all'Assicurato la facoltà di acquistare la copertura assicurativa annuale per eventuali azioni nei propri confronti durante il periodo di validità della presente Convenzione. Valgono le modalità prevista all'Art. I DECORRENZA – Garanzia Retroattiva.

### B) INTEGRAZIONE PAGAMENTO SPESE LEGALI OCCORRENTI PER LA DIFESA IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ PER COLPA GRAVE AVANTI CORTE DEI CONTI IN CASO SI SENTENZA DI ASSOLUZIONE

La presente estensione di copertura è operante per le vertenze avanti la Corte dei Conti conclusesi con assoluzione dell'Assicurato. La Società provvede al rimborso delle spese legali sostenute dall'Assicurato in eccedenza a quelle poste dalla sentenza a carico dell'ente di appartenenza o integralmente nel caso in cui la sentenza abbia previsto la compensazione delle spese tra le parti. La Società si riserva la facoltà di far richiedere il parere di congruità della parcella da parte del competente Consiglio dell'Ordine, come descritto all'art. 14 Gestione delle vertenze.

### ESCLUSIONI

Sono escluse le vertenze diverse da quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali e Particolari di Polizza. La garanzia non è operante per vertenze tra il Contraente e/o gli Assicurati e la Società.

## CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione :

- Art. 01 Decorrenza dell'assicurazione, modalità e pagamento del premio (claims made)
- Art. 02 Massimale
- Art. 04 Variazione di rischio: aggravamento – diminuzione
- Art. 05 Recesso dal Contratto
- Art. 10 Altre Assicurazioni
- Art. 11 Clausola Broker
- Art. 14 Gestione delle vertenze

Data

**L'ASSICURATORE**  
**AIG EUROPE LIMITED**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**





## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

**AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia** si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "**Informazioni Personali**" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso.

**Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse.** Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

- a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti
- b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa;
- c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale
- d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro
- e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria
- f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato
- g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;
- h) Ricerche di mercato e analisi.

**Condivisione delle Informazioni Personali - AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia** con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel. 02.3690.1, fax 02.3690.222) - [privacy.italy@aig.com](mailto:privacy.italy@aig.com) è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell'ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito [http://www.aigcorporate.com/AIG\\_All\\_Entities.pdf](http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf). Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere



all'indirizzo indicato nella sezione "Richieste o domande". Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

**Trasferimento all'estero.** Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all'estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato.

**Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali.** Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza.

**Richieste o domande.** L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2) l'indicazione **a)** dell'origine dei dati personali, **b)** delle finalità e modalità del trattamento, **c)** della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, **d)** degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto stesso, **e)** dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: **a)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; **a)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; **c)** l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: **1)** per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; **2)** al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell'informativa privacy consultabile all'indirizzo [https://www.aig.co.it/privacy-policy-italy\\_4011\\_623184.html](https://www.aig.co.it/privacy-policy-italy_4011_623184.html) o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa.